RISPARMIO & FUTURO

Ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente;
non è tanto l'opinione in sé
ma l'audacia di pensare da sé,
qualcosa che non sanno fare.

Arthur Schopenhauer

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N°7- 1° Luglio 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXIV – N° 7 - luglio 2022

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF ETS
Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.
Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR);** Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA)**;** Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 7 – LUGLIO 2022

CARO VITA: BOLLETTE MA NON SOLO BOLLETTE 03
Agevolazioni IMU prima casa ed esigui consumi elettrici 06
La c.d. truffa informatica Business e-mail compromise (B.E.C.) 07
ABF Collegio di Roma, Decisione n.8772/22 del 03-06.2022 03
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE 12
CAMPAGNA 5 X 1000 15
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI 16

CARO VITA: BOLLETTE MA NON SOLO BOLLETTE

Il giorno 10 giugno u.s. in molte piazze italiane si sono svolte coinvolgenti manifestazioni organizzate dalle diverse Associazioni a Difesa dei Consumatori – tra esse ADUSBEF – per protestare contro il *"flagello"* del caro-vita e la caduta del potere d'acquisto del cittadino-consumatore.

La progressiva e costante caduta del potere d'acquisto del cittadino-consumatore non è solo dovuta allo spropositato, improvviso e pluridenunciato incremento del costo di gas, carburanti, energia elettrica (per le ragioni interne ed internazionali ben note) ma poggia anche su un'ampia serie di fattori che vanno attentamente valutati. Indichiamo di seguito alcuni di essi, a nostro avviso fondamentali.

Il recente fenomeno denominato ***shrinkflation*** (dall'inglese to shrink, accorciare, rimpicciolire; ed inflation, inflazione) per cui taluni produttori, per non scoraggiare la clientela abituale nell'acquisto, invece che aumentare il prezzo del bene, riducono la quantità nella confezione (il pacco di biscotti, la bottiglia di plastica che contiene la bevanda, la miscela di caffè nella tazzina, etc.).

Il fenomeno della shrinkflation si sta pericolosamente diffondendo a macchia d'olio.

Sempre in tema di beni alimentari, gli economisti ci hanno per anni insegnato (c.d "*legge di Ernst Engel*") che la percentuale della spesa familiare destinata all'alimentazione decresce al crescere del patrimonio/reddito disponibile; tuttavia allorquando il Food Index Price calcolato dalla FAO ci segnala che le materie prime alimentari sono aumentate in questi ultimi mesi di circa il 13%, raggiungendo quindi livelli insostenibili per la famiglia media italiana di operai/impiegati, se ne deduce che tra breve il ridotto potere di acquisto di questa coorte di consumatori farà sì che la spesa per l'alimentazione giocherà un ruolo fondamentale per la "sopravvivenza" della famiglia stessa. Con buona pace della "*legge di Engel*", anche in presenza di un incremento di reddito pro-capite, il consumatore rinuncerà all'acquisto di beni non-alimentari destinando ogni reddito incrementale a quelli alimentari.

L'inflazione, inoltre, che a maggio 2022 si attestava intorno al 6.9%, riduce sostanzialmente il potere di acquisto di chi ha entrate fisse (lavoratori dipendenti e pensionati) anche a ragione del fatto che i tassi di interesse da costoro pagati, ad es. per un mutuo a tasso variabile (esposto quindi di fatto alle decisioni insindacabili della BCE) aumentano, riducendo – spesso in maniera sostanziale – la capacità di acquisto di beni/servizi del mutuatario. C'è da chiedersi (come opportunamente fa l'economista prof. Lorenzo Bini Smaghi) come mai in questi ultimi anni di tassi d'interesse assai contenuti non si sia provveduto da parte dell'operatore economico Stato ad investimenti volti a creare buona e duratura occupazione ed aumentare di conseguenza il potere d'acquisto complessivo delle famiglie italiane.

È opportuno sottolineare come tutto l'ampio e variegato comparto del credito al consumo, dei prestiti personali, della cessione del quinto di

stipendi o pensioni, di fatto "governato" da banche e società finanziarie, non potrà che accrescere, fin da oggi, le difficoltà in chi dispone di redditi limitati o, non avendo risparmi sufficienti, deve appunto ricorrere all'ausilio (sempre più costoso!) del sistema bancario/finanziario. IL TAEG medio per le richieste di liquidità per prestiti personali o cessione del quinto sta raggiungendo rapidamente percentuali di poco inferiori all'8%. Accreditate analisi congiunturali fanno inoltre prevedere che il tasso di riferimento dei mutui variabili – circa il 90% dei mutui sottoscritti dal 2019 ad oggi – tenderà a salire nei mesi a venire con conseguenze per i richiedenti e sul caro-vita facilmente immaginabili.

In definitiva, l'erosione del potere d'acquisto del consumatore non è dovuta solo al fenomeno dell'inflazione interna o importata dall'estero ma, in modo non marginale, al costo del credito che è aumentato (anche per la ben nota attenzione delle banche, oggi, a non caricarsi di ulteriori n.p.l.!) e tenderà ad aumentare, mentre di contro il tasso di interesse sui depositi liberi del risparmiatore ruota inesorabilmente da anni intorno allo zero.

Vi è infine il comparto della salute e del welfare su cui è necessario dedicare un'attenta riflessione. La caduta del potere di acquisto dei cittadini, più o meno direttamente, è evidenziata dal recente "Rapporto sul bilancio di welfare delle famiglie italiane" elaborato dal Cerved, in cui si sottolinea che ben il 50,2% dei nuclei familiari hanno scelto di fare a meno di alcuni servizi sanitari, il 56,8% dell'assistenza agli anziani, il 47,2% dell'assistenza ai bambini in età prescolare, nonché il 33,8% ha deciso di poter fare a meno delle prestazioni nell'area dell'istruzione e formazione – come ben noto settore cruciale per la crescita economica del paese. Più che "scelte autonome" – è fin troppo ovvio rimarcarlo – si tratta di "scelte obbligate" che innescano un circolo vizioso per cui non solo il potere di acquisto delle attuali generazioni è sempre più ridotto ma rischia di compromettere quello delle generazioni future.

Sono temi questi che richiedono – a nostro avviso – urgenti provvedimenti governativi e una vigilanza sempre più rigorosa da parte di chi ha realmente a cuore le sorti del cittadino-consumatore.

APPENDICE: IN TEMA DI "SHRINKFLATION" E "CONSUMATORE MEDIO"

Il quesito che oggi si pone all'attenzione della nostra Associazione a difesa dei consumatori in tema di shrinkflation può essere - a nostro parere – così sintetizzato: il "consumatore medio" italiano è, in realtà, in grado di percepire correttamente in che misura una riduzione nella quantità di un prodotto oggi posto in vendita in analoga confezione e a pari prezzo rispetto a ieri rappresenta, di fatto, un incremento del c.d. caro-vita?

La risposta non è agevole; ci limitiamo ad alcune annotazioni generali.

La Direttiva 2005/29 CE all'art.2, comma 1, stabiliva – ma con un grado, a nostro avviso, di genericità non indifferente – cosa doversi intendere

per "*consumatore medio*": "un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto".

Tale nozione, di natura sostanzialmente sociologico-psicologica, non faceva che recepire e, sotto più aspetti, conglobare una numerosa serie di indicazioni emerse da sentenze della Corte di Giustizia Europea, a partire dai primi anni '90 del secolo scorso (ad es. Corte di Giustizia Europea, 13 dicembre 1990, C- 238/89). A tale definizione di "consumatore medio" venivano, in seguito, aggiunte ulteriori specificazioni; ad esempio oltre a quella di consumatore normalmente informato, attento ed avveduto – dianzi citate – anche quella (invero un po' "*azzardata*" se si pensa alla diversa conoscenza nella comprensione degli idiomi anglofoni tra cittadini scandinavi rispetto a cittadini appartenenti a paesi neolatini) "*conoscitore della lingua inglese*" ("...il pubblico di riferimento è il consumatore medio anglofono, normalmente informato e ragionevolmente attento" – Tribunale di primo grado CE 8 settembre 2005, T 178/03 e 179/03).

In base pertanto ad una accreditata dottrina e giurisprudenza comunitaria, il "consumatore medio" non sarebbe altri che un consumatore cauto ed avveduto, di "media" cultura, che legge con attenzione quanto descritto (in lingua italiana e/o inglese) nella confezione e/o nell'etichetta del prodotto che sta acquistando (ad es. una scatola di biscotti o un raffinato cosmetico) ed è – oggettivamente – nelle condizioni di valutare se tale prodotto presenta sostanziali difformità di qualità e/o di prezzo rispetto ad analogo prodotto offerto in analoga confezione il mese precedente.

È realistica tale supposizione? Quello che oggi si può affermare con certezza è che mentre la nozione di "consumatore" e soprattutto di "consumatore medio" si evolve e si modella in conformità della dottrina e della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le "percezioni economiche" dei consumatori, al contrario, non sempre si evolvono nella medesima direzione ed esiste un'ampia letteratura a testimonianza di quanto qui da noi affermato. D' altra parte, era stata la stessa Corte di Giustizia Europea – nella Direttiva 2005/29/ CE n. 18 – a sottolineare come la definizione di consumatore medio "non è statistica"; non appartiene, in altri termini, al vasto campo delle discipline economico-inferenziali.

Nella realtà – semplificando e generalizzando concetti fatti propri dalla scienza giuridica nel suo occuparsi di tematiche consumeristiche – non marginale potrebbe essere la percentuale di consumatori medi, nel nostro paese, che, di fronte ad un qualsivoglia prodotto presentato sul mercato oggi dalla medesima azienda produttrice o distributrice, rispetto a ieri, in analoga forma, confezione e prezzo (ma diversa quantità), potrebbero essere tratti in errore. Un'insidia - per così dire – che rende particolarmente debole proprio il "consumatore medio" e che rende pertanto lecito domandarsi se la tutela reale di tale consumatore non possa essere più correttamente esercitata specificando chiaramente quanto (o meglio "di quanto") è mutata (ridotta) la quantità presente in confezione.

Come opportunamente veniva sottolineato in un testo che – a nostro giudizio – mantiene inalterato nel tempo il suo valore scientifico ("I diritti dei consumatori" (a cura di Guido Alpa), G. Giappichelli Editore, 2009, pag. 420) "...L'uomo consumeristico, tendendo ad un agire razionale, necessita di quante più notizie possibili, in modo da individuare con precisione l'utilità ricercata. Quindi, in siffatta prospettiva, si stabiliscono pregnanti obblighi d'informazione a carico degli operatori professionali ed a favore delle weaker parties, al fine di moltiplicare il benessere originato dal consumo, promuovendo il mercato interno e tutelando quanti in esso operano...".

Avv. Patrizia MONFERRINO
Direttivo Nazionale Adusbef
Responsabile Adusbef Liguria

Agevolazioni IMU prima casa ed esigui consumi elettrici.

Un associato Adusbef riceveva la contemporanea notifica di ben quattro avvisi di accertamento attraverso i quali un Comune ligure disconosceva l'esenzione IMU relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale dal nostro associato.
Attraverso gli atti impositivi sopra richiamati, il Comune pretendeva, pertanto, il pagamento dal nostro associato di complessivi € 6.000,00 circa a titolo di tributo, sanzioni ed interessi.
Come unica motivazione gli avvisi di accertamento riportavano la seguente dicitura "*Da accertamenti effettuati, l'immobile non risulta utilizzato come abitazione principale*".
Solo a seguito di ricorso avverso i predetti atti, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova, Il Comune provvedeva ad integrare (illegittimamente peraltro) l'insufficiente motivazione presente negli atti impositivi e, dalle controdeduzioni depositate in causa dall'Ente impositore, si veniva a sapere che gli avvisi di accertamento erano stati emessi sulla base di consumi elettrici giudicati troppo bassi.
Il nostro associato, tuttavia, riusciva a dimostrare che gli esigui consumi di elettricità erano giustificati dal fatto che, negli anni oggetto di accertamento, il contribuente aveva dovuto passare molto tempo fuori casa per accompagnare la moglie (con capacità deambulatorie ridotte) in varie strutture sanitarie lombarde al fine di permettere che la sua consorte si curasse da una grave malattia invalidante.
E, quindi, in pieno accoglimento delle mie difese, la Commissione tributaria provinciale di Genova affermava l'importante principio secondo il quale il solo accertamento dei bassi consumi di energia elettrica, di per sé solo, non è

sufficiente a fondare il disconoscimento dei benefici IMU per la prima casa.
Infatti – affermano i giudici genovesi - "*un tal ridotto consumo di energia elettrica – peraltro solo asserito e non documentato in fase di accertamento – ben può essere in dipendenza di circostanze diverse da un mancato utilizzo dell'immobile del ricorrente come abitazione principale*" (si veda Commissione tributaria provinciale di Genova sentenze 376,377, 379, 380 del 17/05/2022).
La Commissione, pertanto, annullava integralmente gli avvisi di accertamento impugnati e condannava il Comune resistente al rimborso delle spese legali a favore del nostro associato.

Avv. Antonio STAGNARO
Delegato Sestri Levante (GE)

ABF Collegio di Roma, Decisione n.8772 del 03/06/2022 su *truffe online*

Un cliente di Poste italiane riceve un sms dal canale PosteInfo, con il quale veniva invitato ad accedere onde evitare la sospensione del servizio.

Eseguito l'accesso, veniva ricontattato prontamente da un sedicente operatore, il quale lo invitava a seguire le sue istruzioni in procedure di inserimento dati.

Successivamente il cliente sospettando qualcosa di anomalo, contattava il numero verde per verificare ed eventualmente bloccare conto e carte, ma gli viene risposto di avervi già provveduto e che erano state effettuate delle operazioni fraudolente sul suo conto.

Il ricorrente accertava infatti dalla lista dei movimenti, che ignoti malfattori, erano riusciti ad accedere attraverso il canale internet delle Poste italiane sul suo c/c, accedendo alla finestra *"Buoni Fruttiferi"* ed erano riusciti a trasferire sul c/c, l 'intero valore del buono pari a circa 35.000,00 euro, appropriandosene con n.4 operazioni due da quasi 15000,00 euro con Postagiro e due con Addebiti ricarica carta prepagata da App/Web;

Ovviamente il correntista provvedeva a disconoscere le operazioni ed a presentare regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri.

Presentava reclamo, e non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, decideva di ricorrere all'Arbitro bancario e finanziario, presentando apposito ricorso mediante il proprio avvocato.

Si costituiva l'intermediario, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena responsabilità in capo alla parte ricorrente.

Secondo l'intermediario, le operazioni contestate non presentavano alcuna anomalia in quanto, dalle verifiche effettuate, era stata accertata la legittima esecuzione e sostanziale regolarità delle operazioni, eseguite con un sistema dinamico di autenticazione.

Il Collegio riteneva provata, pur in via presuntiva, la violazione da parte del ricorrente dei suoi obblighi di diligente custodia delle credenziali riservate, secondo una condotta che può ritenersi connotata da colpa grave avendo l'intermediario dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa di settore.

Peraltro, il Collegio rilevava, che secondo la concorde affermazione delle parti, il servizio di SMS Alert non era attivo, pur risultando attiva la funzione di notifica in App per i movimenti in entrata ed in uscita, ed il servizio di notifiche informative ed Alert via SMS risultasse offerto a titolo gratuito.

La mancanza di tale servizio induceva il Collegio a ritenere l'esistenza di un concorso di colpa fra le parti e quindi, detratto l'importo della prima operazione, accoglieva la domanda del ricorrente nella misura del 50% della differenza, indicandola in via equitativa in € 10.000,00.

Il Collegio pertanto ha ritenuto sufficiente, che l'intermediario abbia dimostrato dimostri di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, ritenendolo sufficiente per fare andare esente da colpa l'intermediario.

L'elemento caratterizzante tutta la normativa di settore si incentra però sulla volontà della disposizione patrimoniale, vero fulcro a tutela del correntista così come del resto disciplinato dallo stesso Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11;

Lo stesso Collegio di Coordinamento dell'ABF, si è più volte pronunciato in tal senso, sia con la decisione n.3498/12, sia con la più recente decisione n.22745 del 10 ottobre 2019, la quale dopo aver richiamato i principi generali che occupano la materia trattata si scrive:

"Nell'Ordinanza di rimessione a questo Collegio di coordinamento, il Collegio di Bari richiama la disciplina che regola la materia dei servizi di pagamento evidenziando come nelle relative disposizioni il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento viene posto, in prima battuta, a carico dell'intermediario. Ancora di più tali principi vengono espressi dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.9158 del 12 aprile 2018 : "è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo".

Senza dubbio nel caso qui narrato, il Collegio si sarebbe potuto esprimere per un risarcimento integrale o sicuramente superiore a quanto riconosciuto, cosa che purtroppo il Collegio di Roma ha ritenuto di non fare.

Avv. Massimo CAMPANELLA
Direttivo Nazionale
Delegato Roma e Civitavecchia

La c.d. truffa informatica Business e-mail compromise (B.E.C.)

Può accadere a tutti di compiere un errore nell'esecuzione di un bonifico, ma cosa accade se questo errore è invece dovuto ad una comunicazione mail alterata?

Nello scenario di truffa informatica noto come Business e-mail compromise (B.E.C.), infatti, il malcapitato riceve una comunicazione mail la cui alterazione del form o del suo allegato, genera un'artificiosa incongruenza tra il beneficiario dell'operazione di pagamento ed il codice IBAN ad esso riferibile.

La frode in esame sfrutta la novità introdotta dal progetto di pagamento unificato noto come SEPA che, al fine di semplificare e quindi rendere più celeri i pagamenti, ha stabilito la preminenza del codice univoco di pagamento per la sua esecuzione rispetto alle altre informazioni contenute nella disposizione di pagamento. Tale impostazione, però, non rende immediatamente percettibile un'eventuale incongruenza tra questi due dati per il pagatore, proprio perché in tale contesto l'unico dato in base al quale sarà eseguito il pagamento è proprio il solo codice IBAN.

Quanto sinora esposto rende facilmente percettibile lo schema più classico di attacco B.E.C., nel quale l'hacker attraverso l'alterazione di un documento commerciale, come ad esempio una fattura, allegato ad una mail, riuscirà a sviare il pagamento dal conto corrente del reale beneficiario ad altro codice di pagamento univoco.

Il disponente avrà contezza della frode solo nel momento in cui il vero soggetto beneficiario dell'operazione lamenterà il mancato ricevimento degli importi a lui dovuti, con conseguente ritardo anche delle possibili attività recuperatorie o di recall.

Da ciò è facile rilevare come siano ben poche le azioni che il disponente potrà intraprendere dinanzi a tale tipologia di frode.

Infatti, secondo i nuovi schemi di pagamento SEPA, il codice univoco ha assunto un ruolo centrale nel pagamento divenendo l'unico dato che deve essere preso in considerazione dal prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione dell'operazione.

Un'impostazione confermata dall'articolo 24 Dlgs.11/2010 che secondo l'interpretazione offerta dal Collegio di Coordinamento deve così essere letto: «L'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, va interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN.

In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN.

Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono».

Non vi è quindi obbligo per l'intermediario di un controllo incrociato di dati (beneficiario/iban) relativi al pagamento disposto dall'utente, dovendo unicamente seguire l'indicazione da parte del pagatore del codice univoco di pagamento indicato.

Né, al pari, vi è responsabilità tanto per l'intermediario disponente che per quello ricevente il pagamento qualora non vi sia congruenza tra iban e beneficiario. Un'impostazione confermata tanto dalla Giurisprudenza di merito quanto da quella della Corte Europea.

Sebbene, infatti, l'intermediario debba svolgere la propria prestazione di servizi secondo il canone di diligenza dell'accorto banchiere, non potrà essere contestata alcuna negligenza nel caso di Truffa B.E.C., poiché l'operazione è stata eseguita secondo le indicazioni del disponente, rimanendo confinata all'irrilevanza giuridica la mancata rilevazione di un'incongruenza tra tale codice ed il reale beneficiario indicato dal pagatore, quale indizio del reale beneficiario cui si rivolgeva l'operazione.

Sebbene, infatti, non siano mancate decisioni che hanno rilevato la responsabilità dell'intermediario ricevente il pagamento, quale unico soggetto in grado di compiere un qualifico incrocio dei dati del

pagamento, avendo le anagrafiche di corrispondenza degli identificativi IBAN, tale approccio è stato superato dal Collegio di coordinamento proprio in considerazione dell'enunciato principio di rilevanza dell'identificativo unico sugli altri dati delle operazioni.

In tale contesto, che sembra escludere la possibilità di ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni determinate da truffe B.E.C. per mancata verifica dei dati, soprattutto per quanto attiene all'intermediario ricevente, deve essere esaminato un ulteriore importante enunciato del Collegio di Coordinamento, secondo il quale "Diverso sarebbe se l'intermediario (pur senza esservi obbligato) abbia comunque effettuato il controllo di congruità sui dati dell'ordine di bonifico, o sia in altro modo a conoscenza dell'inesattezza dell'identificativo unico (ad esempio, un'operazione realizzata manualmente da un funzionario in mala fede). In questo caso la disciplina di attuazione della Banca d'Italia specifica, opportunamente, che i prestatori di servizi di investimento devono adoperarsi, sulla base degli obblighi di diligenza professionale, affinché l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente. Pertanto "Il prestatore di servizi del beneficiario consapevole contatterà invece il prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere se respingere il pagamento - nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento" (Banca d'Italia (provv. 5/7/2011, Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, cit., p. 43).

Resta fermo però che, come precisa il provvedimento della Banca d'Italia, quest'ultimo obbligo di protezione non implica il dovere per l'intermediario di porre in essere verifiche specifiche volte ad accertare l'esattezza dell'identificativo unico fornito dall'ordinante".

Occorre allora interrogarsi come sia possibile dimostrare un'attività di verifica sulla operazione da parte della Banca ricevente, al fine di poter poi contestare la negligente esecuzione dell'operazione secondo l'ulteriore principio giuridico richiamato.

Tale necessità può essere approcciata con la richiesta e l'esame delle informazioni tecniche dell'operazione di pagamento con particolare riferimento ai Log informatici della stessa, nella loro integrità, che dovranno essere acquisiti in forma integrale e certificati dall'istituto di credito secondo i criteri della prova legale informatica.

Resta infine da ricordare l'ulteriore facoltà del pagatore di vedere accertata la celere attività di recupero da parte dell'intermediario del pagamento errato a seguito di B.E.C.-

Un profilo di responsabilità dell'intermediario che in tale truffa deve comunque essere attentamente valutato.

Avv. Giovanni PIAZZA
Direttivo Nazionale Adusbef
Responsabile Adusbef Lombardia

Avv. Francesco COCCHI
Delegato Firenze

ATTIVITA' ADUSBEF del MESE di Giugno

10 giugno 2022

Dott Federico NOVELLI
ed Avv. Massimo CAMPANELLA a ROMA

Avv. Vincenzo LAUDADIO a BARI

10 giugno 2022
ENEL ACADEMY

Olga TANZA conciliatore ADUSBEF per ENEL

15 giugno 2022
ADUSBEF ad
UNO MATTINA ESTATE

Avv. Massimo CAMPANELLA
Direttivo Nazionale
Delegato Roma e Civitavecchia

17 giugno 2022
Intervento al Senato contro il Governo Draghi del Presidente Onorario ADUSBEF

Dott. Sen. Elio LANNUTTI
Presidente Onorario Adusbef

21 giugno 2022
Ascolto ADUSBEF in "*Commissione Parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori ed utenti*" (Palazzo San Macuto – Roma)

Avv. Carlo DELLE SITE
Direttivo Nazionale Adusbef
Delegato Adusbef Roma

28 giugno 2022
Tavolo ADUSBEF con APNOICI ITALIANI ETS per il caso *PHILIPS*

Moderatore *Ing. Alfonso SCARANO*
Intervento *Avv. Antonio TANZA, Avv. Paola FORMICA, Avv. Vincenzo LAUDADIO di ADUSBEF* ***e*** *Luca ROBERTI di APNOICI Italiani ETS*

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

730 Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario (validità biennale): - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- **Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0**
- **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*